

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2023, n. 5-6833

Legge regionale 63/1995, articolo 14. Direttiva regionale per l'autorizzazione dei "Corsi Riconosciuti". Disposizioni sulla revoca della D.G.R. n. 10-2648 del 22 dicembre 2020.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che la legge regionale del 13 aprile 1995 n. 63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”, all’articolo 14, comma 1, sancisce, in particolare, che possono essere riconosciuti corsi formativi purché conformi alla programmazione regionale e che i soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

- a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti;
- b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
- c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11, comma 2;
- d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo.

Richiamati:

il Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

il Decreto interministeriale 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 10-2648 del 22 dicembre 2020, con riferimento alla programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020, ha approvato la vigente ‘Direttiva per l'autorizzazione dei "Corsi Riconosciuti", ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 63/1995’.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, a seguito del passaggio al nuovo ciclo di Programmazione dei fondi comunitari 2021-2027, nonché a fronte di alcune esigenze di aggiornamento e affinamento emerse in questi anni, è risultato necessario elaborare i contenuti di una nuova direttiva per i “corsi riconosciuti ex articolo 14”, tenendo conto, in particolare, che:

la realizzazione dei corsi riconosciuti comporta l’osservanza di alcune regole comuni ai corsi finanziati con F.S.E. come ad esempio: l’utilizzo delle procedure informatiche, della modulistica, dei loghi, che richiedono ora nuove disposizioni;

per rendere operativo detto sistema si dovranno approvare delle linee guida tecniche ad uso degli operatori della formazione professionale e degli Istituti Professionali per la cui definizione si rinvia a successivo provvedimento del Settore “Standard formativi e orientamento permanente” al quale spetta, altresì, l’adozione di tutti gli atti necessari per detta regolamentazione, compresa la definizione del sistema di monitoraggio e controllo sulle attività in svolgimento;

contestualmente si provveda alla revoca della D.G.R. n. 10-2648 del 22 dicembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atti in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 63/1995, la “Direttiva regionale corsi riconosciuti” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che la Direttiva di cui al presente provvedimento trova applicazione dalla data di pubblicazione sul BU/approvazione delle “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività formative, ex legge regionale 63/95 art. 14” ad uso degli operatori della formazione professionale e degli Istituti Professionali;

di stabilire che da tale medesima data è revocata la D.G.R. n. 10-2648 del 22 dicembre 2020, fermo restando che nel rispetto delle sue disposizioni possono concludersi i relativi corsi già avviati;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’approvazione delle suddette “Linee guida tecniche ad uso degli operatori della formazione professionale e degli Istituti Professionali”, nonché l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per detta regolamentazione, compresa la definizione del sistema di monitoraggio e controllo sulle attività in svolgimento ed ulteriori elementi di dettaglio rispetto alle indicazioni fornite dalla Direttiva medesima;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)

Allegato



ALLEGATO A

DIRETTIVA

CORSI RICONOSCIUTI **ex Legge Regionale 63/95 art. 14**

INDICE

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI	3
1.1 Quadro strategico.....	3
1.2 Finalità generali.....	3
1.3 Finalità dell’Atto di Indirizzo.....	4
1.4 Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC.....	4
2. DEFINIZIONI	4
3. OGGETTO DELLA POLITICA	5
3.1 Classificazione da Programma.....	6
4. DESTINATARI / PARTECIPANTI	7
4.1 Categorie di partecipanti.....	7
5. PROPONENTI / BENEFICIARI DELL’OPERAZIONE	8
5.1 Categorie di soggetti che possono presentare istanza.....	8
6. FONTE DI FINANZIAMENTO	9
7. DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE	9
8. I CRITERI E LE PROCEDURE DI SELEZIONE	10
8.1 Presentazione delle proposte.....	10
8.2 Valutazione.....	10
8.3 Esiti della valutazione.....	11
8.4 Termini di conclusione del procedimento.....	11
8.5 Composizione e approvazione dei cataloghi dell’offerta formativa.....	12
9. MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	14
9.1 Avvio delle attività.....	14
10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE	14
11. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	14
12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	15
13. CONTROLLI	15
14. DISPOSIZIONI FINALI	15
15. RIFERIMENTI NORMATIVI	16
Riferimenti nazionali.....	16
Riferimenti regionali.....	15

Al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e leggibilità, nel presente documento viene utilizzato il maschile inclusivo, come previsto dalle “Linee guida del Consiglio regionale del Piemonte per l’uso del linguaggio di genere”: i termini maschili usati in questo testo si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

1.1 Quadro strategico

L'azione 2, misura "Rafforzamento del sistema della formazione e del sistema di orientamento permanente, compreso l'aggiornamento delle competenze degli operatori nonché strumenti per il miglioramento della capacità di apprendimento e dei dispositivi di orientamento", oggetto del presente Direttiva, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda ONU 2030, in particolare alla realizzazione dell'obiettivo/i:

Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, **Priorità II (Istruzione e formazione)**, Obiettivi specifici **e), f)** (anche per **Priorità Occupazione giovanile**), **g)**

Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, **Priorità I (Occupazione)**, Obiettivo specifico **c)**

Nel contesto delineato, gli interventi oggetto del presente provvedimento definiscono l'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla L.R. n. 63/95, art. 14 con il quale la Regione Piemonte delegò alle Province la competenza di riconoscere i corsi presentati da Enti di formazione professionale, oggi di competenza regionale ai sensi delle LL. RR. n. 23 del 29 ottobre 2015 art. 8 (*Funzioni riallocate in capo alla Regione*) e n. 15 del 9 luglio 2020, artt. 86 e 87.

1.2 Finalità generali

La presente Direttiva si colloca nell'ambito della programmazione PR FSE+ 2021-2027, con cui si intende implementare l'offerta formativa anche attraverso l'approvazione di corsi senza finanziamenti derivanti da bandi/avvisi, generalmente a pagamento per gli allievi.

Priorità e Obiettivo specifico	Risultato atteso
<i>Obiettivo specifico: ESO4.5. Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e</i>	<i>Miglioramento della pertinenza degli apprendimenti che scaturiscono dal sistema educativo di competenza regionale alle esigenze dei propri cittadini e imprese</i>

<i>promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE+)</i>	
--	--

1.3 Finalità dell'Atto di Indirizzo

Le attività previste dal presente atto sono costituite da corsi di formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al punto 5 "Proponenti/beneficiari", autorizzate dalla Regione e conformi agli standard regionali di progettazione, erogazione e certificazione.

Il riconoscimento dei corsi, regolato dall'art 14 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63, è il provvedimento con il quale la Regione Piemonte autorizza la realizzazione delle attività.

1.4 Contributo ai principi orizzontali ex. art. 9 RDC

L'azione oggetto della presente Direttiva contribuisce al conseguimento dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'acquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH).

Indicazioni in merito alle condizioni per garantire la tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione, verranno esplicitate nel dispositivo attuativo.

2. DEFINIZIONI

Beneficiari: agenzie formative accreditate da Regione Piemonte per la realizzazione degli interventi formativi.

Destinatari: fruitori dei corsi autorizzati da Regione Piemonte attraverso il Riconoscimento di cui alla L.R. 63/95.

Istanza: domanda attraverso la quale il proponente richiede all'Amministrazione l'adozione del provvedimento di riconoscimento corsi.

Formulario: allegato alla domanda da compilare obbligatoriamente seguendo le indicazioni predefinite.

Standard di progettazione dei percorsi: quadro di riferimento che definisce le modalità di progettazione dei percorsi formativi in riferimento a quanto indicato negli Avvisi.

Standard minimi dei laboratori relativi alle figure professionali di qualifica: pur essendo specifici per la leFP, essi descrivono i laboratori richiesti dalla Regione Piemonte per la realizzazione anche di tutti gli altri percorsi. L'elenco dei laboratori rappresenta la definizione degli standard minimi di riferimento regionali, per quanto riguarda la tipologia e il numero degli strumenti/attrezzature necessari per ogni laboratorio.

3. OGGETTO DELLA POLITICA

La formazione professionale si inserisce nel contesto delle politiche attive per il lavoro e l'offerta che ne deriva costituisce un servizio di interesse pubblico volto ad assicurare una serie di interventi finalizzati ad accrescere le competenze professionali o ad abilitare le persone allo svolgimento di attività professionali, così come previsto dalle specifiche normative di settore.

Il sistema piemontese della formazione professionale prevede, nell'ambito dell'offerta formativa, corsi finanziati attraverso bandi che erogano fondi europei, nazionali o regionali e corsi riconosciuti.

I corsi riconosciuti si inseriscono pertanto nell'ambito dell'offerta formativa regionale, ampliandola e completandola, specie laddove il fabbisogno formativo non può essere soddisfatto attraverso corsi finanziati con bandi pubblici. Questi ultimi, oltre ad avere un budget predeterminato che limita e definisce il numero dei corsi, talvolta hanno tempistiche prefissate che non permettono l'attivazione di corsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità oppure individuano target di destinatari che possono non essere esaustivi di tutti i fabbisogni formativi. In altri casi il territorio mette a disposizione finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione di specifici corsi, dei quali però chiede la certificazione pubblica (finanziamenti di aziende, associazioni, comuni e altro)

I corsi riconosciuti si adeguano all'esigenza di flessibilità di cittadini o aziende.

Inoltre, appartengono a tale insieme anche i corsi finanziati attraverso i fondi interprofessionali o di altra natura, i cui bandi nazionali richiedono espressamente progetti formativi derivanti dai Repertori regionali.

Fanno parte della presente Direttiva anche i percorsi di qualifica e di diploma professionale relativi alla Istruzione e Formazione Professionale (leFP) erogati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali (IP), per i quali sono redatte apposite Linee Guida.

3.1 Classificazione da Programma

Sono previste tre azioni, una realizzata dagli operatori della formazione professionale per l'erogazione di corsi generalmente a pagamento per gli allievi; una riferita ai corsi finanziati con i fondi interprofessionali e/o da bandi nazionali diversi; un'altra rivolta agli Istituti Professionali che realizzano corsi di Istruzione e Formazione Professionale.

I corsi autorizzati a valere sulla misura 97 sono destinati alla costituzione e implementazione del Catalogo Unico Regionale.

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	MISURA
<i>II Istruzione e Formazione</i>	ESO4.5. Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE+)	97 Agenzie Formative Catalogo Unico Regionale

I corsi autorizzati a valere sulla misura 98 sono destinati alla costituzione e implementazione del Catalogo Fondi Nazionali.

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	MISURA
<i>II Istruzione e Formazione</i>	ESO4.5. Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE+)	98 Corsi finanziati con Fondi Interprofessionali o Bandi nazionali

I corsi autorizzati a valere sulla misura 99 sono destinati alla costituzione e all'implementazione del Catalogo dell'Offerta Sussidiaria Istituti Professionali.

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	MISURA
<i>II Istruzione e Formazione</i>	ESO4.5. Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida	99 Istituti Professionali

	dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE+)	Catalogo Offerta Sussidiaria
--	---	------------------------------

4. DESTINATARI / PARTECIPANTI

4.1 Categorie di partecipanti

I corsi riconosciuti sono rivolti a giovani e adulti occupati o disoccupati.

AZIONE/MISURA DENOMINAZIONE	DESTINATARI/PARTECIPANTI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
II.e.2.97 AGENZIE FORMATIVE CATALOGO UNICO REGIONALE	adulti occupati e/o disoccupati	<i>è esclusa la partecipazione di allievi minorenni, ad eccezione dei diciassetenni in possesso di qualifica o diploma professionale conseguiti in un percorso di istruzione e formazione professionale.</i>
	giovani in obbligo di istruzione e formazione professionale	<i>Possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado.</i>

AZIONE/MISURA DENOMINAZIONE	DESTINATARI/PARTECIPANTI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
II.e.2.98 AGENZIE FORMATIVE CATALOGO FONDI NAZIONALI	adulti occupati	<i>Lavoratori dipendenti delle imprese ubicate in Piemonte</i>

II.e.2.99 ISTITUTI PROFESSIONALI CATALOGO OFFERTA SUSSIDIARIA	giovani in obbligo di istruzione e formazione professionale	<i>Possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado.</i>
---	---	--

5. PROPONENTI / BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

5.1 Categorie di soggetti che possono presentare istanza

Sono titolate a presentare domanda di riconoscimento le Agenzie Formative, così come definite dall'art. 11 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 63, accreditate per la formazione o per il riconoscimento, secondo quanto previsto dalla normativa regionale specifica e gli Istituti Professionali accreditati che erogano qualifiche e diplomi leFP in sussidiarietà, ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e atti conseguenti.

I proponenti devono disporre di sedi accreditate e di idonei laboratori interni all'Agenzia o all'Istituto scolastico adeguati ai corsi richiesti e conformi agli standard minimi definiti dalla Regione Piemonte.

L'uso di sedi occasionali e laboratori esterni è consentito solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati nell'interesse esclusivo dell'utenza e preventivamente autorizzati.

AZIONE/MISURA DENOMINAZIONE	DESTINATARI/PARTICIPANTI	CARATTERISTICHE SOGGETTO PROPONENTE
II.e.2.97 AGENZIE FORMATIVE CATALOGO UNICO REGIONALE	adulti occupati e/o disoccupati	<i>Agenzie formative.</i>
	giovani in obbligo di istruzione e formazione professionale	<i>Agenzie formative accreditate per la macrotipologia A che presentano corsi volti all'assolvimento del diritto e dovere all'istruzione e formazione professionale, senza oneri a carico degli allievi e integrativi dell'offerta regionale, eccezionalmente autorizzati sulla base di specifiche esigenze documentate.</i>

AZIONE/MISURA DENOMINAZIONE	DESTINATARI/PARTICIPANTI	CARATTERISTICHE SOGGETTO PROPONENTE
II.e.2.98 AGENZIE FORMATIVE CATALOGO FONDI NAZIONALI	adulti occupati	<i>Agenzie formative accreditate che hanno presentato un piano corsi a valere sui Fondi Interprofessionali o su altri Bandi nazionali.</i>

--	--	--

II.e.2.99 ISTITUTI PROFESSIONALI CATALOGO OFFERTA SUSSIDIARIA	giovani in obbligo di istruzione e formazione professionale	<i>Istituti Professionali che rilasciano qualifiche regionali nell'ambito dell'offerta sussidiaria della IeFP.</i>
---	--	--

A seguito della presente Direttiva, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Standard Formativi e Orientamento Permanente - emanerà disposizioni dettagliate che saranno contenute nei documenti: *“Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività”* per i corsi a Catalogo delle Agenzie Formative e *“Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione dei percorsi di IeFP da parte degli Istituti professionali (offerta sussidiaria)”* per gli Istituti Professionali.

6. FONTE DI FINANZIAMENTO

Il presente Atto non prevede il finanziamento dei corsi.

I soggetti che intendono presentare istanza di riconoscimento devono indicare all'atto della presentazione della domanda:

- il costo a carico di ogni singolo allievo comprensivo di iscrizione, materiali didattici e di consumo e dell'esame finale;
- la fonte di finanziamento del corso, se derivante da altri stanziamenti pubblici o privati, in quanto non a carico dell'allievo.

7. DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE

La Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, Settore Standard Formativi e Orientamento Permanente, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

Detti provvedimenti, da considerarsi a supporto della gestione delle azioni sono finalizzati a rendere operativi gli indirizzi di cui al presente atto mediante la definizione di:

- Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività;
- Strumenti per la valutazione;
- Strumenti per il monitoraggio e il controllo.

In linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità verrà data adeguata diffusione degli atti di cui trattasi mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte e sul BUR.

8. I CRITERI E LE PROCEDURE DI SELEZIONE-

8.1 Presentazione delle proposte

I soggetti proponenti, ai fini del riconoscimento dei corsi e del conseguente inserimento a catalogo delle attività, dovranno presentare istanza alla Regione Piemonte secondo le modalità definite nel documento tecnico denominato “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione delle attività”.

La presentazione delle proposte avverrà attraverso la procedura informatica disponibile sul Catalogo dei SERVIZI online della Regione Piemonte.

8.2 Valutazione

Le domande pervenute verranno periodicamente valutate nel rispetto dei termini del procedimento e del manuale di valutazione specifico.

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda, dell’Operatore e dei singoli corsi, attraverso l’istruttoria amministrativa e didattica effettuata dall’ufficio preposto e dal nucleo di valutazione appositamente nominato composto da personale della Regione Piemonte.

La valutazione di congruenza didattica sarà effettuata secondo due modalità, a seconda che i percorsi siano standard o progettati dall’agenzia.

Per i percorsi standard¹, la valutazione didattica non sarà effettuata in quanto progettati da Regione.

Sarà verificata la corretta acquisizione del percorso standard pubblicato a Repertorio e non saranno attribuiti punteggi.

Per i percorsi progettati dall’agenzia saranno verificati la coerenza tra il profilo o l’obiettivo formativo proposto ed elementi quali: i requisiti d’accesso degli allievi, il contenuto del percorso, le modalità e gli strumenti previsti.

¹L’utilizzo dei percorsi standard, se disponibili, è obbligatorio.

CLASSE	OGGETTO	CRITERIO	ESITO
A) SOGGETTO PROPONENTE²	A1. Esperienza pregressa	A1.1) Correttezza nella realizzazione di interventi pregressi	Min. 0 Max. 200
B) CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	B1. Congruenza	B1.1) Congruenza tra profilo professionale proposto e contenuti del corso B1.2) Congruenza tra progettazione didattica e strumenti utilizzati B1.3) Congruenza tra progettazione didattica e modalità utilizzate	Min. 400 Max. 600
C) PRIORITÀ	C1. Principi orizzontali e priorità regionali	C1.1) Capacità di valorizzare i principi orizzontali e le priorità regionali nell'erogazione delle attività	100
D) SOSTENIBILITÀ della SEDE	D1. Organizzazione e strutture	D1.1) Capacità organizzativa nel formulare proposte formative sostenibili rispetto alla sede operativa	Min. 0 Max. 100
		Totale	1000

Il nucleo, in caso di necessità tecniche specifiche, potrà avvalersi di esperti esterni la cui esperienza e/o professionalità sia coerente con i contenuti del corso da valutare e dei funzionari incaricati dei controlli per verifiche ex ante su sedi e laboratori.

Gli esiti istruttori del nucleo sono acquisiti dal responsabile del procedimento.

8.3 Esiti della valutazione

A seguito del processo di valutazione, le domande e i corsi presentati saranno considerati ammissibili o respinti.

I corsi ammessi saranno inseriti a catalogo.

² La valutazione del Soggetto Proponente è riferita alle singole componenti (sede) dell'Ente. Pertanto, nel caso di gravi irregolarità rilevate riferite ad una specifica componente, non saranno ammessi i corsi presentati a valere sulla stessa.

8.4 Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento si avvia con istanza dei soggetti interessati e si conclude nei termini di 60 giorni dalla presentazione della prima domanda pervenuta nello sportello mensile di riferimento, con adozione di specifico atto e comunicazione all'Operatore interessato. Qualora il provvedimento non venga emesso entro il termine stabilito, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 117 del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e dell'art. 9 ter Legge 241/1990.

Le istanze pervenute oltre i termini della mensilità dello sportello di riferimento non saranno prese in carico.

Solo per le domande respinte saranno comunicati i motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., mentre i motivi di non ammissibilità dei corsi saranno comunicati con la chiusura del procedimento.

8.5 Composizione e approvazione dei cataloghi dell'offerta formativa

Le attività formative riconosciute sono gestite attraverso le modalità dei Cataloghi³ dell'offerta formativa che sono aggiornati periodicamente.

Il provvedimento di autorizzazione consente la realizzazione dei corsi nelle sedi, con le modalità riconosciute, per un numero indefinito di edizioni, purché tali esse siano conformi al progetto inizialmente approvato e si modifichino esclusivamente i nominativi degli allievi e le date di svolgimento.

La realizzazione delle edizioni deve comunque essere obbligatoriamente comunicata alla Regione Piemonte prima dell'avvio, attraverso le apposite procedure informatiche. La mancata comunicazione preventiva non consente di considerare tali edizioni come corsi riconosciuti.

In caso di variazione degli standard formativi, di certificazione o di erogazione disposta dalla Regione Piemonte, i corsi riconosciuti saranno dichiarati decaduti d'ufficio.

Analogamente, saranno dichiarati decaduti d'ufficio i corsi riconosciuti in capo ad enti formativi che perdono l'accreditamento.

In caso di professioni regolamentate che prevedano l'attivazione di corsi solo a fronte di un'evidenza puntuale dei fabbisogni formativi, di requisiti specifici d'accesso o di corsi finalizzati alla certificazione di una o più competenze, il provvedimento di riconoscimento s'intende rilasciato esclusivamente per ogni singola edizione e non per un numero indefinito, così come per i corsi effettuati in sedi occasionali, eccezionalmente autorizzate.

Nel sito internet della Regione verranno pubblicate le disposizioni per la presentazione e la gestione dei corsi, la modulistica di riferimento e la documentazione a supporto delle istanze.

³ Catalogo Unico Regionale
Catalogo Fondi Nazionali
Catalogo Offerta Sussidiaria

I corsi dovranno essere richiesti solo se si presume il loro avvio nei mesi immediatamente successivi all'approvazione.

Decorsi due anni dal riconoscimento, il mancato avvio delle attività comporta la disposizione d'ufficio della decadenza.

9. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La gestione delle attività formative sarà disciplinata nel documento denominato “*Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività*”.

9.1 Avvio delle attività

L’Agenzia Formativa, per ogni edizione corsuale, dovrà comunicare l’avvio delle attività con l’elenco degli allievi, dei docenti, il calendario delle lezioni, utilizzando l’apposita procedura informatica disponibile sul Catalogo dei SERVIZI online della Regione Piemonte.

I corsi dovranno iniziare con classi complete di almeno 12 allievi e massimo 25, salvo eventuali deroghe indicate nelle *Linee guida*.

Tali elementi, così come le indicazioni per la gestione dei corsi, saranno dettagliati nelle “*Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività*”.

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

Le certificazioni devono essere rilasciate rispettando i criteri e le indicazioni definiti dal sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze.

In linea con quanto richiesto della normativa nazionale in materia di certificazione delle competenze e ai fini di una più completa tracciabilità, i certificati dovranno essere stampati esclusivamente attraverso la procedura informatizzata messa a disposizione da Regione Piemonte attraverso il Catalogo dei SERVIZI online della Regione Piemonte.

11. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I corsi approvati e inseriti nei cataloghi potranno essere pubblicizzati indicando gli elementi essenziali obbligatori ai fini della chiarezza e correttezza della comunicazione.

La pubblicità deve essere pertanto veritiera, completa, trasparente e non ingannevole e deve far riferimento al riconoscimento e alla L.R. n. 63/95, art. 14.

I loghi da usare sui materiali per la pubblicità e per qualsiasi altro documento utilizzato dovranno essere quelli presenti sul sito istituzionale alla voce “Registri e modulistica Programmazione Fse+ 2021-2027”, all’indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml> in particolare sono quelli della Coesione Italia 21-27 Piemonte, dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Piemonte. Per la presente Direttiva, ogni riferimento al co-finanziamento Comunitario non è da intendersi come riferito al finanziamento del corso riconosciuto, ma al sistema formativo regionale i cui i fondi comunitari garantiscono il sostegno (es. manutenzione e implementazione del Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte, sistema di certificazione, ecc...).

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti devono essere, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

13. CONTROLLI

I corsi avviati dagli Operatori potranno essere sottoposti ad attività di monitoraggio per rilevarne la corretta attuazione.

I controlli saranno effettuati in raccordo con il sistema dei controlli delle attività finanziate e saranno regolamentati da appositi strumenti di rilevazione.

Le verifiche saranno svolte da funzionari dei competenti uffici regionali.

Le irregolarità che saranno rilevate potranno comportare, a seconda della gravità riscontrata, i seguenti provvedimenti pregiudizievoli per l'Operatore o per il singolo corso:

- richiamo scritto con raccomandazione;
- sospensione dell'attività, fino alla regolarizzazione;
- revoca del riconoscimento del corso e cancellazione dal catalogo;
- divieto di presentazione sino a due anni.

Le irregolarità riscontrate potranno inoltre essere valutate anche ai fini del mantenimento dell'Accreditamento Regionale.

Eventuali ricorsi, potranno essere presentati entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della legge 104/2010 "Codice del processo amministrativo", o in alternativa, potrà essere attivato il ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.P.R. 1199/71 art. 8.

Ulteriori elementi specifici relativi alle modalità di realizzazione dei controlli saranno indicati nel dispositivo attuativo.

14. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione "Istruzione, Formazione e Lavoro", in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria o considerare valido il percorso erogato.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La Giunta regionale del Piemonte è titolare del trattamento dei dati personali; i delegati del Titolare del trattamento sono individuati ai sensi delle D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018⁴; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre⁵; D.D. 532 del 30 settembre 2022. La Giunta regionale demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l'applicazione delle disposizioni in materia, che verranno declinate nei singoli dispositivi attuativi.

15. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti nazionali

- Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge - quadro in materia di formazione Professionale";
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Decreto interministeriale 30 giugno 2015, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- Decreto Interministeriale 7 luglio 2020, n. 56 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti 155 CSR, per integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure di leFP, aggiornamento degli standard minimi formativi e dei modelli di attestazione dei relativi percorsi;

Riferimenti regionali

- L.R. 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
- L.R. 4 ottobre 2014, n.14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

⁴ D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".

⁵ D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative".

- L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- L.R. 9 luglio 2020, n. 15 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato";
- D.G.R. 19 giugno 2006, n. 29-3181 e s.m.i. "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali";
- D.G.R. 6 Giugno 2016, n. 48-3448 "Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della D.G.R. 02/08/2006, n. 152-3672";
- D.D. 18 Settembre 2017, n. 849 "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema";
- D.G.R. 29 luglio 2022, n. 6-5441 "Legge regionale 22/2009, articolo 59. Disciplina regionale sulle Commissioni esaminatrici nella formazione professionale. Revoca della D.G.R. 31-2441 del 27 luglio 2011";
- D.G.R. 14 novembre 2011, n. 36-2896 "Recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi del 27 luglio 2011. Indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di I e FP e per il sistema degli standard regionali;
- D.G.R. 7 ottobre 2013, n. 18-6464 "Revoca parziale alla D.G.R. 2 agosto 2006, n. 153-3672 e indicazioni per la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi";
- D.D. n. 437 del 09 agosto 2022 "Approvazione degli "Standard di progettazione dei percorsi. Revoca della D.D. n. 604 del 19 ottobre 2021";
- D.D. n. 420 del 1 luglio 2016 "Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze";
- D.G.R. 8 novembre 2019, n. 8-468 "Recepimento Accordo stipulato in Conferenza Stato - Regioni del 1 agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Indirizzi";
- D.D. n. 1565 del 19 novembre 2019, "Approvazione dell'elenco delle figure nazionali e dei profili regionali con i rispettivi indirizzi che costituiscono il Repertorio della Regione Piemonte delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema IeFP a partire dall'anno 2020/2021";
- D.D. n. 408 del 30 giugno 2020 "Recepimento Accordo 19/210/CR10/C9 del 18/10/2019 "Approvazione degli standard dei percorsi di IeFP di qualifica e di diploma professionale. Revoca parziale della D.D. n. 982 del 17/10/2017";

- D.D. n. 333 del 22 giugno 2022 “Disposizioni della Regione Piemonte sulla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni regolamentate. Recepimento dell’Accordo approvato il 3 novembre 2021 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome”;
- Circolare Prot n. 161427 del 15/11/2022 “Modalità di erogazione a distanza dei corsi di aggiornamento obbligatori previsti per la formazione regolamentata ai sensi della D.D. n. 333 del 22 giugno 2022”.